



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2588 di data 5 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione localizzata delle piste da sci da discesa n. 10/5/1 denominata "DIRETTA" e n. 10/5/2 denominata "PRÀ ALPESINA", la realizzazione di una struttura seminterrata per il deposito ed alloggiamento di attrezzature, nonché la pavimentazione del piano di imbarco/sbarco dell'impianto funiviario "Prà Alpesina – Monte Baldo", nella stazione sciistica di Prà Alpesina, in Comune di Avio.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, la dott.ssa Serena Marranini del Servizio Foreste e fauna, l'arch. Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 20 settembre 2018, con la quale l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, con sede in Malcesine (VR), Via Navene Vecchia, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione localizzata delle piste da sci da discesa n. 10/5/1 denominata "DIRETTA" e n. 10/5/2 denominata "PRÀ ALPESINA", la realizzazione di una struttura seminterrata per il deposito ed alloggiamento di attrezzature, nonché la pavimentazione del piano di imbarco/sbarco dell'impianto funiviario "Prà Alpesina – Monte Baldo", nella stazione sciistica di Prà Alpesina, in Comune di Avio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Albino Mattei, datati settembre 2018 e la successiva documentazione di aggiornamento datata ottobre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori concernenti la sistemazione localizzata delle piste da sci da discesa denominate "Diretta" e "Prà Alpesina", la realizzazione di una struttura seminterrata per il deposito ed alloggiamento di attrezzature, nonché la pavimentazione del piano di imbarco/sbarco dell'impianto funiviario "Prà Alpesina – Monte Baldo", nella stazione sciistica di Prà Alpesina, in Comune di Avio, ed in particolare:

- INTERVENTO 1: ampliamento e sistemazione di un tratto della pista "Diretta", con uno sviluppo di circa 120 m compreso tra circa quote 1612 e 1560 m.s.l.m., che causa attualmente un restringimento del tracciato a sfavore della sicurezza. I lavori prevedono l'esbosco di una superficie di circa 1.500 mq, comprendente il taglio di alcune piante e la rimozione di cespugli, l'asportazione di sassi e la riprofilatura del terreno tramite interventi di scavo e riporto, a compensazione, con spessori massimi fino a circa 0,40 m. Il tratto di pista in questione viene ampliato fino ad una larghezza massima di circa 26,5 m;
- INTERVENTO 2: riduzione del dosso presente a monte dell'intersezione del tratto finale della pista da sci "Prà Alpesina" con la strada S.P. 3 "Graziani", che viene chiusa durante il periodo invernale, al fine di ridurre il pericoloso cambio di pendenza che veniva finora attenuato con il solo apporto di neve. I lavori prevedono la riduzione del dosso con un intervento di scavo ed il riporto del materiale di risulta a valle, oltre strada, con spessori massimi fino a circa 0,90 m;
- INTERVENTO 3: realizzazione in prossimità della stazione di valle dell'impianto funiviario "Prà Alpesina – Monte Baldo" di una struttura seminterrata suddivisa in due vani destinati rispettivamente a deposito attrezzature di pista, delle dimensioni interne di circa 8,00x6,00 m ed a locale gruppo elettrogeno di emergenza, delle dimensioni interne di circa 4,50x3,50 m. La struttura sarà realizzata in c.a. con un rivestimento esterno in legno, analogo a quello dei fabbricati esistenti, serramenti metallici rivestiti in legno e parapetto di protezione sempre in legno. A fianco della seggiovia, nella zona di arrivo della pista, sarà posizionata in destra orografica una rete di protezione fissa tipo "A" con una lunghezza di circa 60 m. Il materiale di risulta dallo scavo verrà in parte utilizzato per il ritombamento della struttura e le sistemazioni esterne, mentre la parte eccedente verrà smaltita in discarica autorizzata;
- INTERVENTO 4: pavimentazione della zona d'imbarco dell'impianto funiviario con degli elementi prefabbricati in cls posti su letto di sabbia, e quella di sbarco con delle piastre in pietra.

Preso atto dell'esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione d'incidenza di cui al D.P.P. n. 50-157Leg del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZPS (Zone di Protezione Speciali), in tal caso nella ZPS "Monte Baldo – Cima Valdritta" cod. IT3120104, comunicato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette alla società richiedente con nota prot. n. 560292, di data 2 ottobre 2018.

Preso atto che per la nuova struttura seminterrata in progetto il Servizio Impianti a fune e piste da sci ha disposto di autorizzare la deroga al rispetto della distanza minima dagli organi della linea funiviaria, riferita all'ingombro massimo laterale del veicolo sbandato, disposta dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, con sede in Malcesine (VR), Via Navene Vecchia, 12, ad eseguire i lavori concernenti la sistemazione localizzata delle piste da sci da discesa n. 10/5/1 denominata "DIRETTA" e n. 10/5/2 denominata "PRÀ ALPESINA", la realizzazione di una struttura seminterrata per il deposito ed alloggiamento di attrezzature, nonché la pavimentazione del piano di imbarco/sbarco dell'impianto funiviario "Prà Alpesina – Monte Baldo", nella stazione sciistica di Prà Alpesina, in Comune di Avio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito in modo da ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi procedendo, ove possibile, alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al suo riposizionamento a lavori ultimati, con l'apporto di terreno vegetale ove mancante, ed alla semina con sistemi potenziati;
 - al fine di non conferire un'eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà essere eseguito un perfetto ed armonico raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento naturale delle zone limitrofe;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente della seguente ulteriore prescrizione tecnico-operativa:
 - la nuova struttura seminterrata dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal capitolo 8. "Prevenzione incendi" del R.D. 337 – 08.09 del 16 novembre 2012. La società dovrà pertanto presentare al Servizio Impianti a fune e piste da sci, prima dell'inizio dei lavori, una specifica relazione antincendio;
4. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci:
 - un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;
5. di stabilire che il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento **sul Fondo Forestale Provinciale** di una somma di **€ 500,00 (euro cinquecento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;

6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
9. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata copia della presente deliberazione;
10. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr